

TI_GERICHTE 12.2010.45 vom 16. Dezember 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-12-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2010.45

FR: TI_GERICHTE 12.2010.45 du 16 décembre 2011

IT: TI_GERICHTE 12.2010.45 del 16 dicembre 2011

Regeste

Azione revocatoria, compravendita di immobile al convivente del debitore escusso, connivenza del terzo beneficiario dalla disposizione

Erwägungen

E. 1

La sentenza pretorile è stata pronunciata e impugnata prima del 1° gennaio 2011, data di entrata in vigore del nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), di sorta che la procedura ricorsuale rimane disciplinata dal codice di procedura civile ticinese (art. 404 cpv. 1 CPC).

E. 2

L'azione revocatoria ha per scopo di assoggettare all'esecuzione i beni che le sono stati sottratti dal debitore (art. 285 LEF), segnatamente quelli sottratti nei

E. 5

anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento, nei casi in cui esso ha agito con l'intenzione, riconoscibile, di recare pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri (art. 285, 288 LEF). Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'applicazione dell'art. 288 LEF presuppone innanzitutto che l'atto contestato abbia causato un pregiudizio effettivo ai creditori, ciò che è il caso qualora lo stesso abbia comportato una diminuzione dei beni assoggettati all'esecuzione forzata a vantaggio di certi creditori o comunque a detrimento di altri, oppure che abbia aggravato la posizione dei creditori nell'ambito dell'esecuzione. Nel caso di una controprestazione equivalente non vi è un pregiudizio per i creditori (DTF 5A_437/2010 del 9 marzo 2011, consid. 4.1). . Affinché l'atto pregiudizievole possa essere revocato, è inoltre necessario che il debitore abbia agito dolosamente, con l'intenzione di arrecare pregiudizio ai creditori. In tal senso è sufficiente la negligenza, talché l'intenzione è reputata data già quando il debitore poteva o doveva prevedere che l'atto impugnato avrebbe causato un pregiudizio ai creditori. Non è poi necessario che l'azione sia stata intrapresa allo scopo diretto di arrecare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente che il danno sia una conseguenza naturale dell'atto (DTF 5A_437/2010 del 9 marzo 2011, consid. 4.2; Peter, in: Commentaire Romand, 2005, n. 10 ad art. 288 LEF; Stahelin, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2010, 2 a ed., n. 16 ad art. 288 LEF). Da ultimo è ancora necessaria la connivenza del terzo beneficiario, data allorché egli avrebbe potuto, prestando l'attenzione che le circostanze imponevano, prevedere che l'atto controverso avrebbe avuto quale conseguenza naturale di arrecare pregiudizio ai creditori (DTF 135 III 276, consid. 8.1). 3. L'appellante rimprovera innanzitutto al Pretore di avere considerato a torto che l'alienazione del fondo ha portato pregiudizio all'appellata. Egli reputa infatti che dal profilo economico

l'operazione risulterebbe neutra, ritenuto che C _____, pur essendosi spogliata del fondo in questione, si è contemporaneamente liberata degli oneri ipotecari gravanti l'immobile (debito ipotecario e interessi passivi scaduti), da lui ripresi, rifondendogli inoltre parte di quanto gli spettava a titolo di assistenza, ovvero fr. 30'000.–. Inoltre, prosegue l'appellante, il fatto che la venditrice abbia posto in vendita il fondo in oggetto già dal 2004, senza ottenere riscontri, dimostrerebbe che non vi è interesse alcuno ad acquistarlo, ragione per cui, quand'anche il fondo fosse stato venduto ai pubblici incanti, il provento della realizzazione avrebbe unicamente permesso di tacitare le pretese della banca. Nessuno di questi argomenti può essere condiviso.

3.1 Quanto all'asserita neutralità della vendita in oggetto, basti dire che la debitrice, come ha rammentato l'appellante medesimo, non solo si è liberata degli oneri ipotecari gravanti il fondo, ma ha anche pagato, ponendolo in compensazione, un debito di fr. 30'000.– (oltretutto di dubbia esistenza, come si vedrà qui in appresso) che aveva nei di lui confronti. Altrimenti detto, un (presunto) creditore è stato avvantaggiato dall'operazione a detrimento di un altro, l'appellata, che oltretutto aveva già avviato una procedura esecutiva per vedere soddisfatte le proprie pretese. Per poi tacere del fatto (di cui meglio si dirà) che il debito ipotecario effettivo ripreso dall'appellante risulta essere inferiore a quello indicato dalle parti sul contratto di compravendita, il che gli ha evidentemente procurato un vantaggio supplementare. È pertanto pacifico che, dal punto di vista dell'appellata, la vendita del fondo non può essere considerata come un'operazione neutra.

3.2 Per quanto concerne il secondo argomento addotto dall'appellante a sostegno della sua tesi, si tratta di affermazioni che non trovano riscontro negli atti di causa. La realtà processuale, che costituisce il fondamento dell'odierno giudizio, è già stata accertata dal Pretore, il quale ha correttamente ritenuto che l'appellata si ritrova oggi in possesso di un attestato di carenza di beni per l'intero ammontare del suo credito poiché C _____, con il suo agire, ha di fatto alienato il solo bene pignorabile in suo possesso, bene di cui l'appellata, che ha ottenuto causa vinta nella procedura esecutiva aperta nei confronti della debitrice, avrebbe potuto chiedere la realizzazione per vedere la propria pretesa almeno parzialmente tacitata. Soddisfatto il credito della banca, infatti, il residuo del provento della realizzazione del fondo sarebbe stato utilizzato per soddisfare i crediti non garantiti da pegno, come quello dell'appellata. Il pregiudizio per il creditore è del resto presunto allorché questi, come nella fattispecie, è in possesso di un attestato di carenza di beni (DTF 99 II 27, consid. 3), presunzione che l'appellante, con le sue censure, non ha saputo sovvertire.

4. L'appellante rimprovera altresì al Pretore di aver ritenuto a torto che né la destinazione data alla somma di fr. 50'000.– né l'ammontare del debito ipotecario potevano dirsi accertati, adducendo in sostanza che la vendita è avvenuta nella più totale trasparenza e che l'istruttoria e i documenti versati agli atti hanno permesso di dimostrare sia l'avvenuto pagamento dell'importo di fr. 50'000.–, sia l'ammontare del debito ipotecario. L'appellante censura altresì la sentenza impugnata nella misura in cui il giudice di prime cure ha considerato che sussistevano dubbi anche in merito al fondamento e all'ammontare del credito di fr. 30'000.– per pretese locative.

4.1 Come già evocato, l'importo di fr. 50'000.– menzionato nel contratto di compravendita sarebbe stato pagato dall'appellante per saldare gli arretrati degli interessi passivi del debito ipotecario, ammontanti a complessivi fr. 49'992.45 (doc. 1). Contrariamente a quanto sembra pretendere l'appellante, tuttavia, detto pagamento, oltre che non essere comprovato da nessun documento agli atti, non è avvenuto in circostanze del tutto chiare. In sede d'interrogatorio formale, l'appellante non ha saputo spiegare in modo preciso l'operazione, adducendo che “ vi erano questi interessi da pagare e so che sono stati pagati da me personalmente ma non posso rispondere quali passi ha

intrapreso la Banca per l'incasso di questi interessi poiché non mi è noto" (interrogatorio formale

E. 9

Si può prescindere dall'esaminare gli argomenti dell'appellante volti a contestare l'applicabilità – sostenuta da controparte – dell'art. 286 LEF alla fattispecie in narrativa. Sono infatti manifestamente adempiuti tutti i requisiti dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 288 LEF ed è quindi superfluo interrogarsi sulla questione di sapere se la vendita litigiosa sarebbe revocabile anche in applicazione dell'art. 286 LEF, questione sulla quale non si è del resto pronunciato nemmeno il Pretore.

E. 10

Visto quanto precede, l'appello va respinto in ogni suo punto. Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC-TI) e sono commisurati al valore di causa di fr. 63'400.- accertato dal Pretore. per i quali motivi pronuncia: 1. L'appello 19 febbraio 2010 di AP 1 è respinto . 2. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1'750.- b) spese fr. 50.- totale fr. 1'800.- già anticipate dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di versare alla controparte fr. 2'500.- per ripetibili d'appello. 3. Intimazione: - - Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.